

Determinazione 28 luglio 2026

INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI DI CONSUMO PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'OFFERTA DESTINATA AI CLIENTI NON DOMESTICI RIFORNITI NEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, LETTERA B) DELLA DELIBERAZIONE 262/2026/R/EEL

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI ENERGIA
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

VISTI:

- a) la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- b) la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- c) il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- d) il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- e) il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- f) la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- g) il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- h) il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;
- i) il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- j) il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, come convertito dalla legge 24 aprile 2025, n. 60;
- k) il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020;
- l) il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 31 agosto 2022 (di seguito: decreto ministeriale del 31 agosto 2022);
- m) il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- n) la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- o) la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com ed in particolare il suo allegato A "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali" (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- p) la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- q) la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/com);
- r) la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- s) la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2024/R/eel);

- t) la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 167/2024/R/eel;
- u) il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- v) la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2026, 262/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2026/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 124/17, come modificata dal decreto-legge 176/22, ha disposto un percorso di rimozione graduale del servizio di maggior tutela, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese a cui hanno fatto seguito le microimprese – per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 – per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024 (articolo 1, comma 60);
- nell'ambito del percorso sopra richiamato, la citata legge 124/17 ha intestato, tra l'altro:
 - all'Autorità, il compito di adottare *“disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”* (che avevano diritto al servizio di maggior tutela), *“nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti”*; e
 - all'allora Ministro dello Sviluppo Economico, adesso Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, quello di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per definire *“le modalità ed i criteri per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”* (articolo 1, comma 60-bis);
- in attuazione delle predette attribuzioni e delle richiamate disposizioni della legge 124/17, i decreti ministeriali del 31 agosto 2022 (articolo 3, comma 5) e del 17 maggio 2023 (articolo 2, commi 2 e 4), con cui sono stati definiti i criteri per l'ingresso dei clienti finali nel mercato libero, hanno disposto, tra l'altro, che, alla scadenza dell'attuale periodo di erogazione del servizio a tutele gradualità (di seguito: STG), *“in mancanza di una scelta espressa, il cliente [sia] rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole”*;
- inoltre, il decreto ministeriale del 17 maggio 2023 (articolo 3, comma 1) ha altresì stabilito che, *“a decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolv[a] esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica”*;
- in ossequio al quadro normativo e regolamentare appena richiamato, l'Autorità ha adottato le deliberazioni 491/2020/R/eel, 208/2022/R/eel, 362/2023/R/eel e 119/2024/R/eel, con cui ha disciplinato le condizioni di erogazione dei STG attualmente operativi destinati rispettivamente a:

- i. piccole imprese, titolari di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW;
 - ii. microimprese, titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione, tutti con potenza contrattualmente impegnata uguale o inferiore a 15 kW; e
 - iii. clienti domestici non vulnerabili;
- le predette deliberazioni hanno altresì definito le modalità di assegnazione del servizio agli esercenti il STG, a mezzo di procedure concorsuali, nonché la durata del periodo di assegnazione dei tre servizi, con scadenza al 31 marzo 2027;
- con la deliberazione 262/2026/R/eel l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni dei decreti ministeriali del 31 agosto 2022 e del 17 maggio 2023 disciplinando, tra le altre cose, le nuove condizioni di fornitura e le modalità di identificazione degli esercenti il STG che saranno in carica dall'1 aprile 2027 nonché le modalità e le tempistiche per la proposta dell'offerta più favorevole, da parte degli attuali esercenti il STG, ai propri clienti ivi riforniti;
- in particolare, la medesima deliberazione ha previsto che, nel corso del mese di dicembre 2026, gli esercenti il STG debbano trasmettere, ai propri clienti non identificati come vulnerabili, una comunicazione recante la migliore offerta che deve avere le medesime condizioni di fornitura dell'offerta di mercato libero con la stima della spesa annua (espressa in euro), calcolata secondo i criteri del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, di valore inferiore tra quelle disponibili nel portafoglio di offerte dell'esercente rivolte alla generalità dei clienti finali della medesima tipologia (rispettivamente domestici e non domestici);
- ai sensi della deliberazione 262/2026/R/eel, la predetta stima della spesa annua deve essere calcolata:
 - i. per i clienti domestici non vulnerabili, utilizzando i livelli di consumo previsti dalla Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale, come definiti nel riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" ai sensi dell'articolo 19 del medesimo Codice;
 - ii. per i clienti non domestici, utilizzando i livelli di consumo, di potenza e di ripartizione percentuale dei consumi nelle diverse fasce orarie, definiti con successiva determina del Direttore della Direzione Mercati Energia;
 - iii. utilizzando un consumo medio basato sul portafoglio clienti dell'esercente, differenziato sulla base dell'uso prevalente dell'energia elettrica, qualora il confronto tra le offerte disponibili in portafoglio non dovesse restituire un risultato univoco in termini di minore spesa annua stimata, sulla base dei livelli di consumo di cui ai precedenti punti i e ii;
- nella medesima comunicazione del mese di dicembre 2026, l'esercente il STG deve altresì trasmettere:
 - a) la Scheda sintetica di cui al Codice di condotta commerciale relativa all'offerta proposta;
 - b) una tabella in cui, per ciascun livello identificato come descritto al precedente punto, è riportata la variazione di spesa annua rispetto alla spesa del STG, espressa in €/anno, determinata con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 13.10 del Codice di condotta commerciale;
 - c) la scheda di confrontabilità di cui all'Allegato 1 al Codice di condotta commerciale vigente al 31 dicembre 2023, nel caso di clienti domestici non vulnerabili;

- d) la sezione del contratto contenente le condizioni economiche di cui all'articolo 10 del Codice di condotta commerciale, nel caso di clienti non domestici.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con specifico riferimento ai profili di consumo “tipo” e ai livelli di potenza da utilizzare per la simulazione della stima della spesa annua dell’offerta da proporre ai clienti non domestici riforniti nel STG, la deliberazione 262/2026/R/eel ha stabilito che tali profili siano identificati sulla base dei dati di prelievo effettivo dei clienti serviti nel STG rispettivamente per le microimprese e per le piccole imprese, attualmente operativi, in modo da soddisfare la duplice esigenza, da un lato, di adottare criteri omogenei di selezione delle offerte da parte degli esercenti e, dall’altro, di limitare le complessità e gli oneri gestionali connessi all’utilizzo dei consumi effettivi dei singoli clienti;
- in coerenza con quanto disposto dalla citata deliberazione, sono stati quindi analizzati i dati relativi al numero di punti di prelievo, al corrispondente prelievo annuo, alle classi di potenza (analoghe a quelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), punto 3, dell’Allegato B alla deliberazione 262/2026/R/eel) e alla distribuzione dei prelievi nelle fasce orarie F1, F2 e F3, associati ai clienti non domestici riforniti in ciascun STG;
- dall’analisi dei dati relativi ai clienti serviti nel STG per le microimprese è emerso che:
 - a) la quasi totalità dei punti di prelievo ricade nelle classi di potenza fino a 6 kW;
 - b) in termini di volumi di energia complessivamente prelevata, la classe di potenza compresa tra 3 e 4,5 kW risulta essere la meno rappresentativa;
 - c) la distribuzione percentuale dei prelievi tra le fasce F1, F2 e F3 risulta sostanzialmente omogenea per le classi di potenza comprese tra 3 e 15 kW mentre presenta differenze più marcate tra i punti di prelievo con potenza fino a 3 kW e quelli con potenza superiore;
- dall’analisi dei dati relativi ai clienti serviti nel STG per le piccole imprese è emerso che:
 - a) la maggior parte dei punti di prelievo ricade nelle classi di potenza rispettivamente fino a 3 kW e comprese tra 15 e 30 kW, che rappresentano complessivamente oltre la metà della platea considerata;
 - b) in termini di volumi di energia complessivamente prelevata, le classi di potenza maggiormente rappresentative sono quella compresa tra 15 e 30 kW e quella con potenza superiore a 50 kW; di converso, le classi di potenza comprese tra 3 e 4.5 kW e quella compresa tra 42 e 50 kW risultano scarsamente significative;
 - c) la distribuzione percentuale dei prelievi tra le fasce F1, F2 e F3 mostra una più marcata differenziazione tra i punti di prelievo con potenza fino a 3 kW e quelli con potenza superiore; per questi ultimi si osservano profili di consumo tra loro più omogenei e, in particolare, per le classi di potenza comprese tra 3 e 50 kW, si osserva una distribuzione dei prelievi nelle fasce orarie caratterizzata da differenze molto contenute, mentre la classe di potenza superiore a 50 kW si distingue per una maggiore concentrazione dei prelievi nella fascia F1 e una minore incidenza della fascia F3 rispetto alle altre classi;

- dal confronto dei dati di prelievo associati ai clienti del STG rispettivamente per le piccole e microimprese, è inoltre emerso che i profili di consumo e la distribuzione dei prelievi tra le fasce sono sostanzialmente diversi tra i due servizi in parola anche per le stesse classi di potenza;
- con riferimento ai punti di prelievo destinati all'illuminazione pubblica riforniti nell'ambito del STG rispettivamente per le piccole e per le microimprese, tenuto conto delle peculiari caratteristiche di tale tipologia di utenza, l'analisi effettuata è stata principalmente finalizzata all'individuazione di un profilo rappresentativo di ripartizione dei prelievi tra le diverse fasce orarie; tale analisi ha evidenziato una marcata prevalenza dei prelievi in fascia F3 rispetto alle fasce F1 e F2.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, in attuazione della deliberazione 262/2026/R/eel, i profili di consumo “tipo” che gli esercenti il STG dovranno utilizzare per la simulazione della stima della spesa annua dell'offerta più vantaggiosa da comunicare, nel mese di dicembre 2026, ai clienti non domestici riforniti nel STG, cercando di temperare l'esigenza di individuare profili quanto più rappresentativi di quelli dei clienti serviti nei predetti servizi con quella di garantire la semplificazione e il contenimento degli oneri a carico degli esercenti;
- ai fini di quanto sopra, identificare, profili di consumo distinti tra il STG per le microimprese e quello per le piccole imprese e, nell'ambito di ciascun servizio, un profilo specifico per la classe di potenza fino a 3 kW e un distinto profilo per tutte le altre classi di potenza superiori a 3 kW;
- definire inoltre per i punti di prelievo relativi all'illuminazione pubblica, una specifica ripartizione convenzionale dei prelievi tra le diverse fasce orarie, in sostituzione di quella prevista per i punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, mantenendo invariate le medesime classi di potenza e di prelievo annuo identificate per ciascun STG.

DETERMINA

1. di individuare i profili di consumo “tipo” che gli esercenti il STG dovranno utilizzare per la simulazione della stima della spesa annua dell'offerta più vantaggiosa da comunicare, nel mese di dicembre 2026, ai clienti non domestici riforniti nel STG, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b), della deliberazione 262/2026/R/eel, come riportati nelle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla presente determinazione;
2. la presente determina e le Tabelle allegate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità (www.arera.it).

28 luglio 2026

Il Direttore